


ORIGINALE

COMUNE DI BIENNO

Provincia di Brescia



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 34 del 29/12/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024

Adunanza ore **20:00**

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

Cognome e Nome	Funzione	P	A
BETTONI OTTAVIO	SINDACO	X	
MAUGERI MASSIMO	CONSIGLIERE		X
TROMBINI BORTOLO	CONSIGLIERE	X	
MORANDINI VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
MORANDINI MATTEO	CONSIGLIERE	X	
BETTONI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
BELLINI GIACOMO	CONSIGLIERE	X	
BONTEMPI FRANCESCA	CONSIGLIERE		X
FANTI DANIELE	CONSIGLIERE	X	
FANTI LARA	CONSIGLIERE	X	
BALLERINI GIOVANNI	CONSIGLIERE		X
BONTEMPI GIANBATTISTA	DAMIANO CONSIGLIERE	X	
BAFFELLI STEFANO	CONSIGLIERE	X	

Presenti : 10 Assenti: 3

Presiede il Sindaco Bettoni Ottavio.

Partecipa e verbalizza Il Segretario Comunale Dott. Matteo Ausiliari

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024

Il Sindaco spiega che le aliquote rimangono invariate rispetto a quanto deliberato lo scorso anno.

La Consigliera Fanti Lara prende la parola: “Crediamo ci sia un grossolano errore, è possibile andare a rideterminare aliquota addizionale Irpef 2023 già deliberata ad aprile 2023? È pur vero che ancora non abbiamo visto il suo effetto ma la troveremo doppia nelle buste paga a gennaio 2024 e/o nelle imposte sui redditi 2024. Quindi l'addizionale IRPEF 2024 non è un punto all'ordine del giorno!”

Evidenzia, inoltre, come il Comune di Bienno sia un comune al quale non mancano le risorse, ritiene quindi non necessaria questa manovra tributaria nei confronti dei suoi abitanti. Diverso sarà quando verranno meno i contributi statali collegati alla fusione Bienno - Prestine.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 con il quale viene istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che non può comunque eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Stabilito con medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30 maggio 2012 con la quale è stata istituita nel Comune di Bienno l'addizionale comunale all'IRPEF e ne è stato approvato il relativo regolamento;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Atteso che la Legge di Bilancio 2019 (legge 30.12.2018 n. 145) non ha prorogato per l'anno 2019 quanto disposto dall'art. 1 comma 26 della Legge 28/12/2015, n. 208 che recita “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;

Appreso pertanto che dall'anno d'imposta 2019 è stato rimosso il blocco dei tributi locali;

Vista la delibera n. 9 del 29.03.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha abolito con decorrenza 01.01.2017 l'addizionale comunale IRPEF, portando pertanto a zero l'aliquota in vigore nel 2016;

Vista la delibera n. 36 del 31.07.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha ri-applicato con decorrenza 01.01.2019 l'addizionale comunale IRPEF;

Vista la delibera n. 10 del 23.05.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha abolito con decorrenza 01.01.2020 l'addizionale comunale IRPEF, portando pertanto a zero l'aliquota in vigore nel 2019;

Vista la delibera n. 11 del 28.04.2023 con la quale il Consiglio Comunale ha ri-applicato con decorrenza 01.01.2023 l'addizionale comunale IRPEF;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Considerato che l'articolo 151 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) stabilisce: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

Stabilito che le delibere, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze; in particolare, affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce.

Preso atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024;

Visto il parere favorevole agli atti depositato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole agli atti depositato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione che ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Favorevoli n. 7

Contrari n. 3 (Fanti Lara, Bontempi Damiano Gianbattista e Baffelli Stefano)

DELIBERA

1. di stabilire, per l'anno 2024, con decorrenza 01.01.2024, la tariffa per l'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,45%, stabilendo una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF in favore dei contribuenti aventi un reddito pari o inferiore ad €uro 8.000,00;
2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
3. di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;
4. di dare atto dei pareri espressi in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Ottavio Bettoni

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Ausiliari